

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 22 LUGLIO 2009

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2008, N. 8 – DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, e' cosi' modificata:

- a) nell'alinea del comma 5 dell'articolo 1, le parole “Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “Entro il 30 giugno 2010”;
- b) all'articolo 18, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 37”;
- c) nell'alinea del comma 1 dell'articolo 27, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”;
- d) il comma 2 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
“2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' consentito per le attività comportanti un risparmio energetico inclusa l'immissione diretta in piscina ed e' autorizzato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione”;
- e) il comma 10 dell'articolo 33 è abrogato;
- f) alla fine del primo periodo del comma 12 dell'articolo 36 sono aggiunte le seguenti parole: “sentite le associazioni di categoria”;
- g) al comma 3 dell'articolo 37 le parole “articolo 32” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 34”;
- h) il comma 2 dell'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
“2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'articolo 4, comma 13, entro il 31 ottobre 2009”;
- i) al comma 3 dell'articolo 44, dopo le parole “possono richiedere” sono eliminate le seguenti: “ed ottenere”;
- l) il comma 8 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

“8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.”;

m) all'articolo 44 aggiungere i seguenti commi:

“16. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei regolamenti di attuazione della legge, è differita al 31 dicembre 2009.

17. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo, non gravate da parere o nullaosta negativi ed in assenza di provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

18. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate e quelle da assegnare ai soggetti che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca; possono essere altresì rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano, dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità qualitativa e quantitativa.

19. In fase di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di cui al comma 5 dell'articolo 36 è prorogato al 31 ottobre dell'anno di riferimento.”

n) l'articolo 45 e' abrogato.

Art. 2

1. La regione Campania promuove l'istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali parchi sono gestiti secondo le forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.

2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 luglio 2009

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n.8 – Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Note all’art. 1

Comma 1, lettera a)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 :”Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”

Art. 1 : “Ambito di applicazione e finalità”

Comma 5 :“ 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del settore e la consulta di cui all'articolo 46, adotta uno o più regolamenti contenenti le norme necessarie per l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro:

- a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi e delle concessioni;
- b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nella legge;
- c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) le strutture e gli impianti di cui all'articolo 42, comma 2.”

Comma 1, lettera b)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 18 : “Decadenza della concessione”.

Comma 1: “1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
- b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
- c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
- d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;

e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;

f) quando il concessionario è dichiarato fallito;

g) quando il concessionario è uno degli enti indicati nell'articolo 1 della legge n. 283/1961 e non ha rispettato la procedura indicata nell'articolo 5;

h) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 8, comma 1;

i) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;

l) quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37, comma 5.”

Comma 1, lettera c)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 27: “Caratteristiche delle acque termali”.

Comma 1 :”1. Nelle acque minerali termali e loro derivati, nonché nelle acque di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica:

a) agenti tensioattivi;

b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;

c) benzene;

d) idrocarburi policiclici aromatici;

e) antiparassitari;

f) policlorobifenili;

g) composti organoalogenati che non rientrano nelle lettere e) ed f).”

Comma 1, lettera d)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 29 : “Utilizzazioni”

Comma 2 : “2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico ed è autorizzato secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione e comunque esclusivamente mediante scambio energetico.”

Comma 1, lettera e)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : -già citata al comma 1-

Art. 33 : “Autorità competente e procedure”

Comma 10 : “10. Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.”

Comma 1, lettera f)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 36 : “Diritti proporzionali e contributi”

Comma 12 : “12. Gli introiti derivanti dai contributi di cui ai commi 7 e 8 sono utilizzati dai comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale. Se la concessione interessa il territorio di più comuni, gli introiti di cui ai commi 7 e 8 sono ripartiti tra i comuni interessati in proporzione della superficie territoriale ricompresa in ciascun comune.”

Comma 1, lettera g)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 37:”Sanzioni - Vigilanza – Controlli.”

Comma 3: “3. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione degli strumenti prescritti dall'articolo 32, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento.”

Comma 1, lettera h)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 44 : “Norme transitorie.”

Comma 2: “2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini scadono nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'articolo 4, comma 13.”

Art. 4: “Oggetto della concessione, durata e rinnovo”

Comma 13: “13. L'istanza di rinnovo della concessione è presentata dal concessionario almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza”

Comma 1, lettera i)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art 44: - già citato al comma 1, lettera h) -

Comma 3 : “3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possono richiedere ed ottenere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall'articolo 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza subire contestazioni dal competente organo regionale e, limitatamente alle attività termali, le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d).”

Comma 1, lettera l)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art 44: “già citato al comma 1, lettera h)”

Comma 8: “8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative subconcessioni per venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza suddetta è applicata la presente legge.”

Comma 1, lettera m)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 44 : “*Norme transitorie*”

1. I permessi di ricerca e le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 e della legge n. 896/1986, conservano validità fino alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge.

2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini scadono nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'articolo 4, comma 13.

3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, possono richiedere ed ottenere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall'articolo 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza subire contestazioni dal competente organo regionale e, limitatamente alle attività termali, le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d).

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di concessioni, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, ed autorizzazioni di cui alla legge n. 896/1986 ed i subconcessionari:

a) richiedono, ove necessario, l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);

b) trasmettono una perizia giurata, redatta nelle forme di legge da tecnico abilitato, dalla quale risultino identificate le pertinenze come definite dall'articolo 11;

c) comunicano l'avvenuta installazione degli strumenti indicati nell'articolo 34 e le relative caratteristiche tecniche.

5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge i titolari di concessione possono richiedere l'individuazione dell'area di cui all'articolo 4, comma 9, previa presentazione di idonea documentazione tecnica.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i contitolari delle concessioni disciplinate dalla presente legge intestate a più soggetti ne chiedono il trasferimento a singola persona fisica o giuridica, legalmente costituita in forma societaria o consortile tra i medesimi soggetti, in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato dal competente dirigente regionale. La richiesta di trasferimento è trasmessa, in forma scritta con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero deve risultare da apposito verbale notarile con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma 3, codice civile.

7. Alla mancata richiesta di trasferimento della concessione nel termine stabilito dal comma 6 consegue il procedimento di decadenza della concessione ovvero la rinuncia alla quota di contitolarità.

8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative subconcessioni per venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza suddetta è applicata la presente legge.

9. Gli importi dei diritti e contributi di cui all'articolo 36 sono dovuti a partire dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia diversamente disposto.

10. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge è approvato in via definitiva dalla Giunta regionale il piano regionale di settore di cui all' articolo 38 e seguenti.

11. A far tempo dalla entrata in vigore della presente legge non sono più dovute le somme versate a qualsiasi titolo per l'utilizzo delle pertinenze.

12. Fino all'attivazione delle previsioni dell'articolo 36, comma 7, sono dovuti i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 10 e 25 del regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale.

13. Ai fini dell'interpretazione della presente legge si tiene conto delle norme comunitarie e nazionali.

14. La vigilanza di cui al comma 8 dell'articolo 37, attribuita ai competenti uffici regionali, è espletata attraverso sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, previa informazione ai proprietari che interferiscono con le sorgenti.

15. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le procedure di attuazione della stessa sono assicurate dall'emanazione di uno o più decreti del dirigente del settore regionale competente, sentite le associazioni di categoria

Art. 36 : “Diritti proporzionali e contributi”

Comma 5 : “5. Gli importi dei diritti proporzionali sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento”

Comma 1, lettera n)

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 : - già citata al comma 1 -

Art. 45: “Perforazioni non autorizzate”

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.

Nota all'art. 2

Comma 1

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :” Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”